

CLAUSOLE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO  
DELL'INIZIATIVA "LEGIOMANIA A TERGESTE"

TITOLO	LEGIOMANIA A TERGESTE
LUOGO	GIARDINO DEL CAPITANO MUSEO D'ANTICHITÀ J.J. WINCKELMANN
DATA	27, 28 E 29 SETTEMBRE 2019

1. Il soggetto affidatario della realizzazione dell'evento di cui sopra, cioè la Wavents srl (S. Croce, 36 30135 Venezia - CF/PI 04395710272) è responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo - diretto o indiretto - degli spazi messi disposizione da parte del Comune di Trieste presso il Giardino del Capitano del Museo d'Antichità J.J. Winckelmann.
2. Gli spazi messi a disposizione dovranno essere restituiti nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, anche in termini di pulizia.
3. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono venire preventivamente concordate e autorizzate dal Comune di Trieste.
4. La Società è obbligata all'osservanza delle norme di sicurezza degli accampamenti che verranno collocati all'interno del Giardino del Capitano - Museo d'Antichità J.J. Winckelmann e di tutte le strutture ad esso connesse (montati a regola d'arte) e dell'area interessata allo svolgimento dell'iniziativa, dal momento della consegna da parte del Comune di Trieste e per tutto il periodo interessato sino alla riconsegna degli spazi, fermo restando che il soggetto si impegna ad espletare le attività inerenti l'evento nel rispetto della normativa di sicurezza in vigore;
5. La Società è tenuta all'osservanza dei limiti relativi ai carichi d'incendio, controllando i parametri per l'affollamento di cui al punto 14), ottemperando a tutto ciò che prevede la normativa in vigore.
6. La Società deve presentare al Comune di Trieste la documentazione relativa alla polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra eventuali danni riconducibili all'organizzazione e alla gestione dell'evento, ivi comprese le operazioni di allestimento/disallestimento e dall'incauto utilizzo delle varie strutture e per tutte le attività connesse all'evento, con massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00.- per sinistro. Rimane ferma l'intera e totale responsabilità del soggetto organizzatore - per tutto il periodo dello svolgimento dell'evento - anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.
7. Ai fini delle norme contenute nei su indicati punti, designa quale responsabile il sig. \_\_\_\_\_, individuato all'interno della società, con il seguente recapito cellulare \_\_\_\_\_.
8. Si precisa che **non si possono utilizzare in alcun modo armi**, bensì solamente quelle attrezzature sceniche, quali simulacri di armi bianche antiche e medievali, le quali, essendo prodotte per uso decorativo e presentandosi con lame prive di taglio e senza punta (lo spessore nel filo è solitamente di circa 1 mm), risultano rispondenti alle seguenti Leggi e Normative:

- Art. 45 della legge del 18.6.1931 n - 773 (G.U. 26.6.1940 n - 149), approvato con R.D. 6 maggio 1940, n - 635 (G.U. 26-6-1940, n - 149 Suppl. ord.) che cita quanto segue:
- Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n - 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n - 635 (G.U. 26-6-1940, n - 149 Suppl. ord.) (30).
- Art. 45. Per gli effetti dell' art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, sportivo, industriale e simili.
- Art. 4 L. 110/1975 "Strumenti atti ad offendere": "non sono armi, ma strumenti i coltelli di qualsiasi genere e dimensione, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria."
- Circolare ministeriale n°559 del 1995: decreta che è possibile la vendita e la detenzione libera (il che significa senza richiesta di porto d'armi, denuncia di possesso ecc.) di repliche d'armi di uso ornamentale.
- Nota del Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Affari Generali - Servizio Polizia Amministrativa e Sociale - Divisione II - Armi ed Esplosivi, nr 559/C.592-10171.A(4)I, del 3 febbraio 2000 che afferma quanto segue "Resta innanzitutto fermo che le armi bianche, essendone vietato il porto, dovranno essere private della punta e del taglio...omissis...Tanto premesso, non ha alcun motivo d'essere la problematica sollevata circa il tipo di porto d'arma che in tali manifestazioni dovrebbe richiedersi, chiarito infatti che le armi bianche devono essere private della punta o del taglio e quelle da fuoco disattivate, non dovrà richiedersi per il loro porto alcuna autorizzazione."

9. Per le dimostrazioni tecniche e tattiche, la Società dovrà attivare le misure di sicurezza e la posizione del pubblico quale spettatore, individuando degli spazi da delimitare a ragionevole distanza dai duellanti e assicurare il possesso di tutte le autorizzazioni per gli spettacoli che avranno luogo all'interno degli spazi concessi.

10. Sono a carico della suddetta Società:

- onorari artistici e rimborsi spese ai gruppi storici;
- trasporto, allestimento e disallestimento;
- assicurazioni RCT;
- coordinamento dei rievocatori;
- vitto ed eventuale alloggio (comprensivo di spese di gestione);
- oneri contributivi ove previsti (INPS ex ENPALS);
- pratiche SIAE;
- realizzazione progetto grafico per la promozione dell'evento;
- stampa locandine A3 e cartoline fronte/retro A5 (relativi costi di affissione);
- costi parcheggio;
- comunicazioni o dichiarazioni relative al percorso del corteo storico;

- (eventuale copia della certificazione/pagamenti ENPALS relativa agli artisti proposti deve essere consegnata agli uffici).
10. La Società deve disporre turni di guardiana lungo il perimetro adibito all'iniziativa in accordo con il Servizio Musei e Biblioteche il quale dovrà comunque garantire l'apertura e la chiusura del Museo secondo gli orari concordati tra le parti.
  11. Il Comune di Trieste metterà a disposizione un addetto comunale durante l'orario di chiusura del Museo, indicativamente dalle ore 19.00 di venerdì 27 settembre fino alle ore 7.00 di sabato 28 settembre 2019 e dalle ore 19.00 di sabato 28 settembre 2019 fino alle ore 7.00 di domenica 29 settembre 2019.
  12. E' fatto obbligo di rispettare le norme di legge relative alle emissioni sonore (50 db fino alle 22.00 e 40 db dopo le ore 22.00).
  13. La Società, qualora promuova l'evento, è tenuta a far risultare in maniera adeguata che quest'ultimo viene realizzato dal Comune di Trieste, inserendo nel materiale promozionale il logo con lo scudetto e la dicitura "Comune di Trieste" inviando le bozze del materiale in visione agli uffici per l'approvazione.
  14. La Società si impegna a non utilizzare fiamme libere e garantisce di non somministrare cibi e bevande durante lo svolgimento dell'iniziativa.
  15. La Società deve assicurare un massimo di visitatori contestualmente presenti all'interno dell'area del Giardino del Capitano pari a 180.

Per presa visione e completa accettazione

---